

**DGR LOMBARDIA N VIII/09413 del
06 maggio 2009.
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE
MODALITÀ PER L'APPROVAZIONE
DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI
INTERVENTO IN VARIANTE NON
AVENTI RILEVANZA REGIONALE,
DA OSSERVARSI FINO
ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (ART
25 C, 7, L.R. 12/2005 E S.M.I.)**

in B.U.R.L. n. 20 del 18-5-2009

sommario

DELIBERA 1

**Allegato 1 - CRITERI E MODALITÀ PER
L'APPROVAZIONE, IN ASSENZA DI PIANI
DI GOVERNO DEL TERRITORIO, DI
PROGRAMMI INTEGRATI DI
INTERVENTO IN VARIANTE NON AVENTI
RILEVANZA REGIONALE..... 1**

Riferimenti giuridici per l'applicazione della
norma..... 1

Criteri per l'applicazione della norma 2

Programmi Integrati di Intervento e
infrastrutture 2

Modalità per l'applicazione della norma 3

VISTA la lettera b), comma 1, dell'art. 1, della l.r.
5/2009 integrativa del comma 7, art. 25 della l.r.
12/2005;

CONSIDERATO che il disposto legislativo
sopracitato demanda alla Giunta Regionale la
definizione, con proprio atto, dei criteri e delle
modalità per la sua concreta applicazione entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge
stessa;

RITENUTO di dover approvare il documento
"Criteri e modalità per l'applicazione dei
Programmi Integrati di Intervento in variante, non
aventi rilevanza regionale, da osservarsi fino
all'approvazione dei Piani di Governo del
Territorio", di cui all'allegato 1, che costituisce
parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che l'attività di cui trattasi trova
specifico riferimento nel PRS dell'VIII legislatura,
nonché nel DPEFR 2009-2011 che individua l'asse
6,5.2 "Pianificazione territoriale e difesa del suolo";
A voti unanimi espressi secondo le modalità di
legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento "Criteri e modalità per
l'applicazione dei Programmi Integrati di

Intervento in variante, non aventi rilevanza
regionale, da osservarsi fino all'approvazione dei
Piani di Governo del Territorio", di cui all'allegato
1, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,

IL SEGRETARIO Marco Pilloni

**Allegato 1 - CRITERI E
MODALITÀ PER
L'APPROVAZIONE, IN
ASSENZA DI PIANI DI
GOVERNO DEL TERRITORIO,
DI PROGRAMMI INTEGRATI DI
INTERVENTO IN VARIANTE
NON AVENTI RILEVANZA
REGIONALE**

(art.25, comma 7, l.r. 12/2005, così come integrato
dalla lettera b), comma 1, dell'art.1, della l.r.
512009)

**Riferimenti giuridici per l'applicazione della
norma**

Il comma 7 dell' art.25 della l.r. 12/2005 così come
integrato dalla lettera b), comma 1, dell'art. 1 della
legge regionale 10 marzo 2009, n. 5, stabilisce che
"fino all'approvazione del Piano di Governo del
Territorio, i Comuni non possono dar corso
all'approvazione di Programmi Integrati di
Intervento in variante, non aventi rilevanza
regionale, fatta eccezione per i casi di Programmi
Integrati di Intervento che prevedono la
realizzazione di infrastrutture pubbliche o di
interesse pubblico di carattere strategico ed
essenziali per la riqualificazione dell'ambito
territoriale. La Giunta Regionale definisce, con
proprio atto, i criteri e le modalità per
l'applicazione della disposizione di cui al
precedente periodo".

Si osserva, in via preliminare, che il disposto
legislativo non interviene sulla possibilità, da parte
dei Comuni, di operare attraverso Programmi
Integrati di Intervento aventi rilevanza regionale,
secondo i requisiti stabiliti dal comma 5 dell'art. 92
della l.r. 12/2005 e mediante le procedure indicate
dal comma 4 del medesimo articolo; inoltre, rimane
completamente salva la facoltà per i Comuni di
approvare Programmi Integrati d'Intervento
conformi agli strumenti urbanistici generali.

Col presente documento, pertanto, si intendono
individuare i criteri e le modalità cui le
Amministrazioni Comunali dovranno ispirarsi nella
proposizione dei Programmi Integrati di Intervento
di rilevanza comunale e costituenti variante agli
strumenti generali di pianificazione urbanistica,

sino all'entrata in vigore dei rispettivi Piani di Governo del Territorio.

Criteri per l'applicazione della norma

Le infrastrutture in materia urbanistico - territoriale

La norma in questione pone come condizione necessaria per l'approvazione dei Programmi Integrati di Intervento, la previsione e la realizzazione (contestualmente all'intervento complessivo) di una o più infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, specificamente qualificate come "di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell'ambito territoriale".

Appare quindi essenziale richiamare il significato di "infrastruttura" in campo urbanistico -territoriale: ciò permette di fissare alcuni elementi di riferimento per l'applicazione concreta delle disposizioni di legge.

Il termine "infrastruttura" comprende quell'insieme di opere, servizi e attrezzature necessarie alla vita di relazione e alla struttura economico-produttiva di un territorio. L'infrastruttura ha lo scopo precipuo di rendere possibile o più efficiente l'uso delle strutture urbanistiche, cioè lo svolgimento delle funzioni a ciascuna di esse pertinenti, ovvero, contribuire ad elevare la condizione di vita dei cittadini qualificando positivamente parte del territorio. Particolare importarla riveste, pertanto, la funzione svolta dalle "infrastrutture", quali componenti connettive delle varie funzioni urbanistiche, valenza che va ad aggiungersi allo specifico ruolo delle diverse attrezzature e servizi "puntuali" che contribuiscono a realizzare una sostenibile ed efficiente organizzazione territoriale.

Programmi Integrati di Intervento e infrastrutture

Gli obiettivi fondamentali dei Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.), definiti dalla l.r. 12/2005, riguardano in generale la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio comunale, con particolare riferimento ai centri storici, alle aree periferiche ed alle aree degradate o dismesse.

Con i P.I.I. si intende promuovere il rinnovamento del patrimonio urbanistico esistente contestualmente dotando i nuclei urbani delle attrezzature e dei servizi che contribuiscono significativamente ad un innalzamento della qualità della vita, dell'abitare e del lavorare.

In particolare è opportuno evidenziare che gli ambiti di applicazione territoriale dovranno corrispondere alle indicazioni di cui al comma 1, dell'art. 88 della l.r. 12/2005 e riguardare prioritariamente le aree degradate o dismesse di cui al comma 3bis, dell' art. 1 della l.r. 12/2005, la cui presenza, soprattutto se collocata all'interno dei centri abitati può compromettere la sostenibilità e la

compatibilità urbanistica generale, la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, e, viceversa, il cui recupero può innescare processi virtuosi riguardanti anche aspetti di sviluppo socio-economico complessivo.

Inoltre, particolare attenzione potrà essere rivolta a quegli interventi che, attraverso la concentrazione di funzioni urbane di qualità, riqualifichino e valorizzino gli ambiti urbani limitrofi alle aree di influenza di infrastrutture strategiche e per la mobilità pubblica con la contestuale realizzazione di infrastrutture connesse di completamento (mobilità dolce, parcheggi, ecc.), nonché a quegli interventi volti a riqualificare, in termini di miglioramento dell'immagine urbana e la creazione di infrastrutture per l'accoglienza e la sosta, le principali "porte" di accesso alla città e ai nuclei urbani.

In questo contesto va collocata la realizzazione delle infrastrutture (come definite nel precedente paragrafo) previste dalla nuova formulazione del comma 7, dell'ari. 25 della l.r. 12/2005, quale condizione per esercitare, da parte dei Comuni, in assenza dei Piani di Governo del Territorio, la facoltà di approvare P.I.I. in variante ai Piani Regolatori Generali vigenti.

Tali infrastrutture, come già evidenziato, devono essere "pubbliche o di interesse pubblico" e risultare di "carattere strategico ed essenziali per il raggiungimento di obiettivi di riqualificazione dell'ambito interessato".

In merito si rappresenta, con riferimento al primo requisito ("infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico") che devono sussistere le condizioni specificate dal comma 10, dell'ari. 9 della l.r. 12/2005 in riferimento ai servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. In questo senso è opportuno sottolineare che, come espressamente previsto dal comma 1, dell'ari. 9 della l.r. 12/2005, l'edilizia residenziale pubblica (edilizia convenzionata, residenza temporanea universitaria, ecc.), così come l'edilizia sociale nella accezione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, rientrando tra i servizi di interesse pubblico, possono rappresentare un importante elemento di riqualificazione di contesti urbani degradati, consentendo di poter opportunamente utilizzare a questi fini, la funzione residenziale sia nelle parti consolidate dei nuclei urbani e nei centri storici, sia nei contesti periferici.

Altrettanto utile risulta sottolineare che la previsione di infrastrutture di servizio alla persona: l'educazione, la salute e l'assistenza, la cultura, lo sport e il tempo libero, anche riutilizzando aree e strutture pubbliche o private preesistenti da risanare, può contribuire significativamente alla riqualificazione di parti di tessuto urbano, in quanto generatrice di effetti benefici su un contesto territorialmente più vasto.

Con riferimento al secondo requisito (“infrastrutture aventi carattere strategico ed essenziali per il raggiungimento di obiettivi di riqualificazione dell’ambito interessato”) si rileva, in primo luogo, che le infrastrutture previste devono essere caratterizzate da un rilievo generale che supera la mera funzionalità rispetto all’area oggetto di diretto intervento. Il P.I.I. deve cioè presentare una rilevanza territoriale in grado di incidere sull’organizzazione e funzionalità di un più ampio ambito urbanistico, riferibile all’intero territorio comunale per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 15.000 abitanti, ovvero a significative parti urbane per i Comuni con popolazione superiore a tale limite.

In relazione a ciò risultano qualificabili come di “carattere strategico ed essenziali per il raggiungimento di obiettivi di riqualificazione dell’ambito interessato” :

- le infrastrutture identificate come prioritarie nella proposta di Piano Territoriale Regionale (Documento di Piano, cap. 1.5.6), trasmessa per l’approvazione al Consiglio Regionale con D.G.R. n. 6447 del 16.01.2008, ove non rientranti nella casistica di cui al comma 5, dell’art. 92 della l.r. 12/2005;
- le infrastrutture individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, con un rilievo territoriale sovracomunale.

Possono altresì essere considerate come congruenti con il nuovo disposto legislativo le opere infrastrutturali caratterizzate da significativa valenza territoriale:

- infrastrutture di servizio generale alla comunità locale, con particolare riferimento alla necessità di superare deficit pregressi evidenziati nel Piano Comunale dei Servizi, qualora esistente, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nel Piano Urbano dei Parcheggi o in altri strumenti di programmazione territoriale comunale;
- infrastrutture per la mobilità aventi funzionalità comunale o sovracomunale con annessi interventi di sostenibilità e qualificazione ambientale;
- opere di riutilizzo e valorizzazione del patrimonio storico, monumentale e culturale soggetto a specifico vincolo e finalizzate all’uso pubblico e collettivo del medesimo;
- bonifiche ambientali (a siti inquinati, cave, aree degradate) che consentano il riutilizzo di zone urbanizzate e la riqualificazione del contesto territoriale;
- opere di sistemazione idraulica, di regimazione e di riqualificazione di corsi d’acqua, di creazione di percorsi spendali per la fruizione pubblica;
- realizzazione di parchi urbani attrezzati e di parchi naturali, anche esterni al comparto d’intervento, che riqualifichino in particolare ambiti di frangia e contribuiscano al ridisegno del confine tra urbanizzato e verde agricolo;
- strutture pubbliche per la sicurezza dei cittadini.

È comunque considerata di “carattere strategico ed essenziali per il raggiungimento di obiettivi di riqualificazione dell’ambito interessato” la realizzazione di:

- opere infrastrutturali connesse al recupero e alla piena fruizione di aree industriali dismesse e di aree urbane degradate, di cui al comma 3 bis, dell’art. 1 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, collocate all’intero dei centri abitati.

Conseguentemente si ritiene pertanto non possano rientrare tra le opere infrastrutturali richieste dal nuovo disposto legislativo le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, necessarie per l’organizzazione urbanistica dell’area interessata all’intervento, ovvero principalmente connesse all’assetto urbanistico interno dell’ambito d’intervento.

In ogni caso dovrà essere dimostrato che le infrastrutture previste rappresentino elementi di concreto miglioramento della funzionalità dell’intero sistema dei servizi urbani ed extraurbani, e/o dei servizi tecnologici generali, e/o del sistema principale della mobilità e dell’accessibilità, anche attraverso, per quanto riguarda specificamente le infrastrutture di trasporto, la verifica del grado di connessione con il sistema di trasporto pubblico (ferroviario e stradale) e con il sistema della mobilità dolce (ciclopeditone).

Le infrastrutture previste nei P.I.I. e da realizzare contestualmente all’intervento dovranno altresì costituire esse stesse rilevante motivo di riqualificazione per l’ambito interessato, in grado di generare positive ricadute per una migliore funzionalità urbana e territoriale e rappresentare una componente significativa della struttura complessiva dell’intervento anche con riguardo alla dimensione totale dell’investimento relativo.

Modalità per l’applicazione della norma

Gli elaborati di P.I.I. in variante allo strumento urbanistico generale non aventi rilevanza regionale, dovranno contenere una rigorosa e puntuale descrizione dello stato attuale dell’ambito, documentare le condizioni di degrado esistenti, le finalità generali di recupero, le azioni specifiche di riqualificazione che si prevede di attuare, onde individuare tutti i riferimenti utili alla determinazione di conformità con il presente documento.

In particolare dovrà essere espressa la coerenza con i presenti criteri, in uno specifico elaborato tecnico denominato “Dichiarazione di congruenza con i criteri e le modalità di cui al comma 7, art. 25 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni”, sottoscritto dal Tecnico Progettista del Programma Integrato d’Intervento, atto a documentare la presenza delle infrastrutture previste dalla legge e la loro corrispondenza al presente documento.

Non potrà essere dato corso all’approvazione di P.I.I. in variante privi di tale specifico elaborato.

Le proposte di P.I.I. in variante non aventi rilevanza regionale, così documentalmente integrate e valutate coerenti con i criteri regionali in sede di istruttoria tecnica a cura delle competenti strutture comunali, sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale, ai fini dell'adozione e dei successivi adempimenti procedurali, ai sensi del comma 8, dell'art. 92 della l.r. 12/2005, La predetta coerenza dovrà essere altresì espressamente attestata nelle deliberazioni di adozione e di approvazione del P.I.I.

Resta inteso che, acclarata la coerenza con i criteri regionali, i singoli Programmi Integrati di Intervento dovranno comunque essere valutati in relazione agli obiettivi e agli indirizzi deliberati da ciascun Comune nel proprio Documento di Inquadramento.

Le modalità applicative di cui sopra, dettate per le proposte di P.I.I. presentate al Comune successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 5/2009, valgono allo stesso modo per quelle già presentate ma non oggetto di adozione alla medesima data, quand'anche già istruite.

note

Id.2.092